



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA di BELLE ARTI

MACERATA

REGOLAMENTO DIDATTICO ACCADEMICO



REGOLAMENTO DIDATTICO ACCADEMICO

TITOLO I

Premessa

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico -di seguito denominato *regolamento*-, contemplato nello Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Macerata all'art.11 e all'art. 17 tra i compiti istituzionali del Consiglio Accademico, è redatto ai sensi dell'art.10 del DPR 8 luglio 2005 n.212.
2. Esso disciplina :
 - a) l'ordinamento degli studi dei corsi dell'Accademia di Belle Arti di Macerata – di seguito denominata Accademia - attivati o comunque istituiti ai sensi dell'art.3 del DPR 8 luglio 2005 n.212 per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale;
 - b) detta i principi generali e fornisce le direttive cui devono conformarsi i regolamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole per la formazione finalizzata previsti dall'art. 4 comma 2 e 4 del DPR n.212/05,
 - c) gli aspetti organizzativi dell'attività didattica comuni ai corsi di studio;
 - d) gli atti della carriera accademica degli studenti.
3. Al presente Regolamento didattico sono allegati gli *ordinamenti didattici* specifici dei corsi di studio istituiti dall' Accademia di Belle Arti di Macerata, che determinano quanto previsto dall'art. 3 comma "a" del DPR 28 febbraio 2003, n.132 sull'autonomia didattica delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
4. Le previsioni del presente regolamento avranno attuazione tenuto conto delle disponibilità economiche-finanziarie del bilancio dell'Accademia sentito il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 2 – Titoli e Corsi di Diploma Accademico

1. Ai sensi della Legge 508/99, l'Accademia, rilascia i seguenti titoli di studio, aventi valore legale, secondo quanto previsto all'art. 3 del DPR 212/05:
 - a) *diploma accademico di primo livello (DA)* conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
 - b) *diploma accademico di secondo livello (DAM)* conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
 - c) *diploma accademico di specializzazione (DAS)* conseguito al termine del corso di specializzazione;
 - d) *diploma accademico di formazione alla ricerca (DAR)* conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
 - e) *diploma di perfezionamento o master, (DAP oppure MA1/MA2)* conseguito al termine del corso di perfezionamento.
2. I titoli di studio saranno contraddistinti dalla denominazione della scuola di appartenenza e dalla denominazione dell'indirizzo autonomamente indicato dall'Accademia in coerenza con gli obiettivi specifici e con le attività formative previste.
3. L'Accademia rilascia un supplemento al diploma di ogni titolo (*diploma supplement*) che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
4. Sulla base di apposite convenzioni l'Accademia può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altre istituzioni italiane e/o straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.
5. I *diplomi accademici di secondo livello* finalizzati alla formazione degli insegnanti delle discipline artistiche nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono disciplinati dal DM. 10 settembre 2010 n. 249.

Art. 3 – Obiettivi generali dei Corsi di Diploma Accademico

1. Il *corso di diploma accademico di primo livello* ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata preparazione teorica e padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione delle competenze disciplinari e professionali di base.
2. Il *corso di diploma accademico di secondo livello* ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena conoscenza e padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.
3. Il *corso di specializzazione* ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti professionali specifici: creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
4. Il *corso di formazione alla ricerca* ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è

equiparato al dottorato di ricerca universitario.

5. Il *corso di perfezionamento o master di primo e di secondo livello* risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
6. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.
7. Possono essere previsti corsi di diploma afferenti a più scuole o a più dipartimenti

Art. 4 – Crediti formativi accademici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.
2. Per Credito Formativo Accademico (CFA) s'intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. Sono attribuibili, senza votazione, i crediti corrispondenti ad attività diverse dagli insegnamenti quali per esempio i tirocini, gli stage, i workshop, etc. ovvero le attività di carattere seminariale o quelle per le quali è previsto solo il conseguimento di un'idoneità.
4. Al CFA corrispondono 25 ore di impegno per studente. Con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.
5. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, pari a 1500 ore medie complessive.
6. In applicazione dell'art.6 comma 3 del DPR 212/05 l'*ordinamento didattico* dei vari corsi di studi riporta la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata all'attività didattica frontale tenuto conto che alle lezioni teoriche è assegnato il 30 per cento, alle attività teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attività di laboratorio il 100 per cento.
7. Nei *regolamenti didattici* dei singoli corsi possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative (studenti a tempo parziale).
8. L'Accademia riconosce come crediti, secondo criteri predeterminati dal *Consiglio Accademico* per ciascun corso di studi, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina dagli studenti che vi si iscrivono.
9. Con decreto ministeriale sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti dagli studenti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi di diploma.

Art. 5 – Ammissione, conseguimento dei titoli e durata dei corsi di diploma accademico

A) Corso di diploma di primo livello

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito anche all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa vigente.
2. Per i corsi di diploma di primo livello per i quali sia prevista una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata al superamento di una prova definita nel Manifesto degli Studi.
3. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito 180 crediti, come definiti dall'ordinamento didattico e dal regolamento didattico del corso medesimo.
4. La durata del corso di diploma accademico di primo livello di norma è di tre anni (ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPR 212/05).

B) Corso di diploma di secondo livello

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di secondo livello occorre essere in possesso di un diploma accademico di primo livello o di altro titolo conseguito anche all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa vigente.
2. Per i corsi di diploma di secondo livello per i quali sia prevista una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata al superamento di una prova definita nel Manifesto degli Studi.
3. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito 120 crediti, come definiti dall'ordinamento didattico e dal regolamento didattico del corso medesimo.
4. La durata del corso di diploma accademico di secondo livello di norma è di due anni.

C) Corso di diploma accademico di specializzazione

1. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso del diploma accademico di primo livello/laurea o di altro titolo conseguito anche all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa vigente. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
2. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al corso di specializzazione, il *Consiglio Accademico* (o le *strutture didattiche delegate*) può prevedere l'ammissione di studenti che non hanno ancora conseguito il diploma accademico di primo livello o la laurea, con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima delle verifiche relative alle attività formative del corso di specializzazione.
3. L'ammissione al corso viene effettuata a seguito di concorso, secondo le modalità stabilite nell'apposito bando.
4. La durata di un corso di specializzazione ed il numero dei crediti necessari per il conseguimento del titolo sono stabiliti dall'ordinamento didattico del corso stesso.

D) Corso di diploma accademico di formazione alla ricerca

1. Per essere ammessi al corso di diploma accademico di formazione alla ricerca occorre essere in possesso del diploma accademico di secondo livello/laurea magistrale o di altro titolo conseguito anche all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi

internazionali e della normativa vigente.

2. Ai corsi di Dottorato si accede attraverso concorsi pubblici banditi dall'Accademia, il cui svolgimento è regolato nel relativo bando, redatto ai sensi dello specifico regolamento per i corsi di diploma accademico di formazione alla ricerca.
3. La durata del corso è stabilita all'atto della sua istituzione.

E) *Corso di diploma accademico di perfezionamento/master*

1. Per essere ammessi al corso è previsto il possesso del diploma accademico di primo livello/laurea per il *master di primo livello* e del diploma accademico di secondo livello /laurea magistrale per il *master di secondo livello* o per entrambi altro titolo conseguito anche all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa vigente.
2. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al corso di perfezionamento/master, il Consiglio Accademico (o le strutture didattiche delegate) può prevedere l'ammissione di studenti che non hanno ancora conseguito il diploma accademico o universitario richiesto, con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima delle verifiche relative alle attività formative del corso di perfezionamento/master.
3. L'ordinamento degli studi può prevedere il possesso di una adeguata preparazione iniziale da verificarsi attraverso opportune prove d'ammissione o specifiche verifiche sui requisiti posseduti.
4. Il titolo Master si consegue dopo aver svolto con esito positivo l'impegno formativo previsto dall'ordinamento didattico del corso nella misura di almeno 60 crediti.

Art. 6 – Strutture didattiche dell'Accademia

1. Le Strutture didattiche dell'Accademia sono :
 - i *Dipartimenti*;
 - le *Scuole*.
2. I *Dipartimenti* coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle *Scuole* in essi ricomprese e sovrintendono ai servizi didattici integrativi, di orientamento e tutorato.
3. Le *Scuole* hanno la responsabilità didattica dei corsi di differente livello in esse attivati e sovrintendono all'attività di formazione e orientamento al lavoro (stage, tirocinii, work-shop/project) rivolta agli studenti e prevista nei piani di studio dei corsi di rispettiva competenza.
4. I corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, i master di primo e secondo livello e i corsi di specializzazione, che hanno una valenza interscolastica o interdipartimentale, in base agli ordinamenti didattici dei corsi stessi, possono essere istituiti dal *Consiglio Accademico* come *strutture didattiche autonome*.
5. Secondo le necessità istituzionali di gestione e organizzazione della didattica, nonché delle disponibilità economiche-finanziarie di bilancio, possono essere emanati, con decreto del *Direttore*, acquisito il parere favorevole del *Consiglio Accademico*, appositi regolamenti con cui si determinano le modalità di funzionamento, nonché le competenze e la composizione degli organi delle strutture didattiche sopra elencate.

6. Ai sensi dell'art.5 comma 1 del DPR 212/05, l'offerta formativa dell'Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole, come riportato negli allegati al presente Regolamento, di cui formano parte integrante.

Art. 7 – Regolamenti e Ordinamenti didattici dei Corsi di Diploma Accademico

1. Ogni corso di Diploma accademico è disciplinato da apposito regolamento didattico, emanato dal *Consiglio Accademico*, sentito il *Consiglio di Amministrazione* per quanto di competenza.
2. I *regolamenti didattici* dei corsi di studio sono definiti ai sensi dell'art.10 comma 3 del DPR 8 luglio 2005 n.212, e compresi negli allegati al presente Regolamento, di cui formano parte integrante.
3. Ogni *regolamento didattico* di corso di studio, indica:
 - a) la denominazione del corso;
 - b) la scuola di appartenenza;
 - c) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
 - d) le prospettive occupazionali;
 - e) i requisiti di accesso curriculari e di conoscenza;
 - f) la tipologia della verifica dei requisiti di accesso;
 - g) le eventuali attività formative propedeutiche all'accesso e/o di recupero;
 - h) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
 - i) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - j) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - k) i "curricula" in cui è eventualmente articolato il corso con il quadro generale delle attività formative da inserire nei "curricula";
 - l) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
 - m) l'ordinamento didattico.
4. L'*ordinamento didattico* dei singoli corsi di studio determina i seguenti aspetti:
 - 4.1. la denominazione e la struttura dei "curricula" offerti agli studenti;
 - 4.2. l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:
 - a) il settore artistico-scientifico-disciplinare di appartenenza dell' insegnamento;
 - b) il numero di crediti formativi assegnati;
 - c) gli obiettivi formativi specifici;
 - d) l'eventuale articolazione in moduli;
 - e) le eventuali propedeuticità;
 - f) la tipologia delle forme didattiche;
 - g) la tipologia delle verifiche del profitto;

Art. 8 – Istituzione e attivazione dei Corsi di Diploma Accademico

1. Ogni *Corso di diploma di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento/master* di cui all'art. 2 del presente regolamento, viene istituito con delibera del *Consiglio Accademico*, sentito il *Consiglio di Amministrazione* per quanto di competenza, e sottoposto all'approvazione del Ministero.
2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore dell'Accademia e resi pubblici anche in via telematica.

3. In prima applicazione vale quanto riportato all'art. 5 comma 3 e 4 del DPR 8 luglio 2005 n.212.
4. Le strutture didattiche eventualmente istituite sono titolate ad avanzare al Consiglio Accademico proposte di istituzione di nuovi corsi di diploma accademico, uniformandosi a quanto stabilito al precedente art.7.

Art. 9 – Comitato Tecnico per la gestione dei corsi

1. Per ogni corso di diploma accademico potrà essere individuato dal Direttore, previa approvazione del Consiglio Accademico, un *Comitato tecnico per la gestione del Corso*, formato da un *Responsabile* e da due docenti che svolgono attività didattica presso il corso medesimo.
2. Al *Comitato Tecnico per la Gestione dei Corsi* (CTG) sono demandate le responsabilità organizzative, logistiche e di orario delle attività didattiche, nonché di tutoraggio e di orientamento.
3. Per i corsi di diploma accademico di primo livello e i corsi di diploma accademico di secondo livello che prevedano uno sviluppo curriculare consequenziale negli obiettivi formativi potrà essere nominato un unico CTG.
4. Ugualmente potrà essere nominato un solo CTG per corsi di diploma accademico appartenenti ad uno stesso dipartimento ovvero omogenei negli aspetti curriculari.

Art.10 – Valutazione della qualità didattica

1. La valutazione della qualità didattica accademica è finalizzata al miglioramento dei processi connessi con l'erogazione e la fruizione dei servizi formativi offerti. Essa rientra nelle competenze svolte, in totale autonomia e con il supporto di tutto il personale docente e non docente, dal Nucleo di Valutazione dell'Accademia, ai sensi dell'art.19 dello Statuto.
2. Il Consiglio Accademico si farà carico, per quanto di competenza, di ricavare dall'annuale relazione del Nucleo di Valutazione tutte le indicazioni utili ed opportune per il miglioramento della qualità didattica e di farsi promotore degli opportuni provvedimenti.
3. Il miglioramento della qualità didattica viene perseguito dal Consiglio Accademico anche individuando strumenti di rilevazione e indicatori che tengano conto di tutti gli aspetti collegati alla didattica, sia in termini di risorse strumentali e spazi per la didattica, sia in termini di pianificazione e organizzazione dei corsi, sia soprattutto in termini di interazioni fra i diversi partecipanti al processo didattico: studenti, docenti, personale di supporto.

Art. 11 – Produzione artistica e attività di ricerca

1. L'Accademia svolge attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle Arti Visive e delle Arti Applicate, della Conservazione dei Beni Culturali, della Comunicazione e Valorizzazione dei Beni d'Arte contemporanei, della Didattica dell'Arte, per favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e perseguire livelli artistici e professionali elevati. A tale fine, l'Accademia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, applicando quanto disposto all'art.15 comma 2 dello Statuto dell'Accademia.
2. L'attività di ricerca e/o di produzione a carattere istituzionale è proposta dalla struttura didattica competente e deliberata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.
3. La proposta di un'attività di ricerca e/o di produzione dovrà riportare: il responsabile coordinatore, le finalità del progetto, il piano finanziario d'investimento e le modalità di copertura finanziaria, gli eventuali proventi attesi.

Art. 12 – Formazione finalizzata

1. L' Accademia può attivare ai sensi delle leggi in vigore ulteriori servizi didattici finalizzati all'aggiornamento del personale interno, alla formazione permanente e ricorrente, all'educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
2. Inoltre l'Accademia può attivare scuole con peculiari finalità connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore, al termine dei corsi delle quali viene rilasciato un attestato.
3. L'attivazione dei servizi didattici di formazione finalizzata è deliberata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.
4. La proposta di attivazione di un servizio didattico di formazione finalizzata deve indicare: il responsabile coordinatore, le finalità, l'offerta formativa dettagliata, il calendario di svolgimento, il regolamento di attuazione specifico, il piano finanziario d'investimento e le modalità di copertura finanziaria, gli eventuali proventi attesi .

Art. 13 – Promozione e pubblicità dell'attività formativa

1. L'Accademia promuove la diffusione della conoscenza relativa all'attività formativa, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti.
2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Scuole sono resi pubblici mediante l'affissione in appositi albi o in altre forme.
3. L'Accademia pubblicherà guide pratiche, anche in lingua straniera, per gli studenti contenenti informazioni chiare e complete sullo svolgimento di tutte le operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai Corsi di studio, nonché una guida ai servizi accademici destinati ad agevolare il primo ingresso, e l'orientamento degli studenti nei percorsi di studi, nella mobilità internazionale e nell'inserimento nel mondo del lavoro.

TITOLO III

Organizzazione delle attività didattiche

Art. 14 – Tipologia delle attività didattiche

1. Le tipologie delle forme didattiche previste al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti sono costituite da: lezioni teoriche, lezioni teorico-pratiche, attività laboratoriali, e dalle altre forme didattiche previste nei regolamenti didattici dei diversi corsi di studio.
2. Sono previste altre tipologie didattiche di carattere integrativo corrispondenti alla natura specifica dei singoli insegnamenti.
3. E' prevista la possibilità di attivare forme di insegnamento a distanza e "on-line", per le quali sarà compito del Consiglio Accademico emanare apposita regolamentazione.

Art. 15 – Programmazione

1. Il Consiglio Accademico provvede a definire gli obiettivi, i tempi e i modi con cui procedere alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività, avvalendosi della collaborazione delle strutture didattiche e/o dei *Comitati tecnici di gestione dei corsi*, nonché del servizio di *tutorato e orientamento*.
2. Nello specifico della programmazione annuale, entro i termini necessari all'avvio dell'attività didattiche il Consiglio Accademico delibera i seguenti strumenti:
 - a) Piano degli studi annuale;
 - b) Piano di copertura degli insegnamenti;
 - c) Piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
 - d) Calendario accademico con il piano delle prove di accesso, delle prove d'esame e delle prove finali;
 - e) Manifesto degli studi.
3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.
4. Gli stessi strumenti avranno opportuna affissione all'albo e pubblicizzazione in tempo debito, anche per via telematica.

Art 16 – Piano degli studi annuale

1. Il piano degli studi annuale (PSA) determina le modalità organizzative di svolgimento dei singoli corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento
2. Il piano di studi annuale è definito ogni anno nel rispetto del regolamento didattico del corso di studio.

Art.17 – Piano di copertura degli insegnamenti

1. Il Piano di copertura degli insegnamenti definisce le modalità di individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l'anno accademico di

riferimento.

2. Sulla base del Piano, il Consiglio Accademico definisce l'elenco delle docenze da porre a contratto o in affidamento interno, elencando gli insegnamenti con gli obiettivi formativi specifici, l'indicazione del numero dei crediti, il numero delle ore di lezione richieste.

Art.18 – Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo.
2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato: il nome del docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni.

Art. 19 – Anno Accademico e Calendario Accademico

1. L'Anno Accademico inizia il 1° di novembre e termina il 31 di ottobre dell'anno successivo.
2. Il Calendario accademico definisce la data d'inizio delle attività didattiche, l'articolazione dei periodi didattici, le date delle prove di accesso, le sessioni delle prove d'esame e delle prove finali, gli eventuali pre-appelli o appelli di recupero, i periodi di sospensione delle attività didattiche.

Art . 20 – Manifesto annuale degli studi

1. Entro il termine massimo del 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:
 - a) il piano annuale di ciascun corso di studio;
 - b) le modalità di accesso degli studenti;
 - c) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
 - d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prove di ammissione;
 - e) i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
 - f) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti;
 - g) il calendario didattico.

Art . 21 – Procedure di attribuzione dei compiti didattici

1. In ordine alle modalità e alle procedure per l'attribuzione dei compiti didattici il Consiglio Accademico fa riferimento alle normative vigenti.
2. Per la copertura di insegnamenti non previsti in organico il Consiglio Accademico applica la procedura del bando pubblico o nel caso di conclamata notorietà internazionale la procedura della chiamata diretta per chiara fama.

Art. 22 – Accertamento della preparazione degli studenti

1. L'accertamento della preparazione degli studenti avviene con i seguenti strumenti:
 - prove di ammissione ai corsi di studio;
 - prove di accertamento della preparazione iniziale;
 - prove di valutazione intermedia e prove di profitto;
 - prove finali;a ciascuna delle prove corrispondono altrettante procedure di accertamento come di seguito

specificato.

Art.23 – Prove di ammissione ai corsi

1. I corsi di studio presso l'Accademia possono essere ad *accesso limitato* o ad *accesso libero*.
2. Il corsi ad accesso limitato sono soggetti ad una programmazione annuale del numero dei posti da porre a disposizione degli studenti, definito a livello nazionale o a livello accademico.
3. Sono programmati a livello accademico i corsi per i quali è necessaria una congrua corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale. Il Consiglio Accademico delibera annualmente il numero massimo di iscrizioni per corso, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.
4. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso limitato è disposta dall'Accademia previo superamento di apposite prove per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno 60 gg. prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i 15 gg. successivi allo svolgimento delle prove.
5. Le procedure delle prove di accesso sono disciplinate dal Consiglio Accademico e pubblicate nel Manifesto degli studi.
6. La Commissione per le prove di ammissione è nominata con decreto direttoriale. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. La Commissione è tenuta ad accertare l'identità personale dei candidati immediatamente prima di ciascuna prova. Il candidato che si presenti alla prova quando sia già iniziata è escluso dalla partecipazione alla medesima. Gli organi di riferimento forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione, che vengono altresì pubblicate sul sito dell'Istituto almeno 30 gg. prima del loro svolgimento.
7. I risultati di ammissione prevedono, qualora non diversamente stabilito nel bando, 3 valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la Commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico per il recupero degli obblighi segnalati.
8. I risultati di ammissione sono pubblicati all'albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.
9. Non si dà luogo ad esami di ammissione allorché il numero dei candidati sia inferiore al numero massimo di studenti iscrivibili, salvo diversa indicazione prevista nel bando di ammissione.

Art. 24 – Accertamento della preparazione iniziale

1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze e abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, e individuano altresì gli eventuali titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.
2. L'accertamento della preparazione iniziale può anche consistere in una prova attitudinale di valutazione o in un colloquio motivazionale di orientamento al corso di studi o alle attività formative più consone alle attitudini dello studente.
3. L'accertamento della preparazione iniziale può anche essere svolta in forma di test, in particolare per la conoscenza della storia dell'arte, della lingua inglese e delle conoscenze informatiche di base. I risultati di svolgimento dei test prevedono l'*idoneità* e il conseguimento dei CFA previsti per

ciascun test o la *non idoneità* che comporta l'obbligo di recupero nei corsi propedeutici indicati nei rispettivi regolamenti didattici di corso.

Art. 25 – Prove di valutazione intermedia e prove di profitto

1. Il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni istituzionali. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente, ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente. Comunque all'inizio di ogni corso d'insegnamento i docenti incaricati sono tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia eventualmente previste.
2. Le prove di profitto (esame) di ogni insegnamento sono ordinate in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia eventualmente previste ed espresso mediante una votazione in *trentesimi*.
3. Commissioni esame di profitto: gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta da 3 membri : il docente incaricato della disciplina, in qualità di presidente, e altri due docenti incaricati d'insegnamento presso l'Accademia e individuati dal presidente tra i docenti appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare o a settori affini, ovvero da cultori della materia. I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente e secondo le modalità dallo stesso definite.
4. Verbalizzazione: la verbalizzazione dell'esito dell'esame di profitto conclusivo è effettuata a cura del Presidente della commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta. Deve comunque essere assicurata la pubblicità delle prove orali e il diritto dello studente a conoscere le motivazioni del giudizio sulle prove scritte e sugli elaborati.
5. Calendario: l'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di I e di II livello che deve prevedere almeno 3 sessioni distribuite nel corso dell'A.A. approvate dal Consiglio Accademico unitamente al calendario didattico. Le sessioni debbono indicare data d'inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente nella scansione delle date degli specifici insegnamenti almeno 15 gg. prima del loro svolgimento. Le tre sessioni (denominate sessione estiva; sessione autunnale; sessione invernale) debbono concludersi entro il 31 Marzo dell'A.A. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate con decreto direttoriale. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello per ogni disciplina. Nell'ambito delle sessioni possono essere stabiliti preappelli o appelli di recupero.
6. Qualsiasi spostamento della data di un appello di esame prevista e pubblicata può essere variata con decreto direttoriale solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all'albo e per via informatica almeno 15 gg. prima della data prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.
7. Nel caso di prova scritta e/o grafica, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno 7 giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti e alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.
8. La sessione degli esami finali di profitto di ciascun insegnamento ha inizio almeno 7 giorni dopo la conclusione o la sospensione dell'ordinaria attività didattica.
9. Ammissione agli esami: per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
 - a) essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e

contributi;

b) essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso.

10. Valutazione: L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode. Lo studente che non ottenga la votazione minima di 18/30, ovvero che si ritiri prima della conclusione dell'esame può ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo per il quale deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 20 giorni. Gli esami sostenuti con esito negativo non vengono verbalizzati. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.

Art. 26 – Prova finale di diploma

1. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di Diploma disciplinano le modalità della valutazione finale, che terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della eventuale prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
2. Regolamento della prova finale : le modalità, i contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di diploma accademico di I e II livello, nonché i criteri orientativi per la valutazione dell'esame e dell'intero curriculum degli studi ai fini della determinazione del voto finale da parte delle commissioni giudicatrici, sono definiti da appositi regolamenti emanati dal Consiglio Accademico, per gli altri corsi di diploma (di specializzazione, di Formazione alla ricerca artistica, di perfezionamento/ Master Accademici) il regolamento della prova finale, ove prevista, viene emanato dal Consiglio Accademico contestualmente alla specifica attivazione.
3. Calendario : per tutte le prove finali di diploma accademico di I e II livello sono previsti almeno 3 appelli, uno per ogni sessione di esame secondo il calendario indicato all'articolo precedente al comma 5.
4. Ammissione: per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
 - a) aver frequentato il rispettivo corso di studio;
 - b) aver superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto conseguendo il corrispondente numero di crediti;
 - c) aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei CFA
 - d) essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi previsti
 - e) essere in regola con il servizio di prestito bibliotecario.
5. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti negli appositi regolamenti e provvedere al versamento dell'indennità della prova finale di diploma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La documentazione relativa alla ricerca di tesi deve essere consegnata agli atti della segreteria didattica almeno in duplice copia nei termini stabiliti, completa della firma del professore relatore.
6. Commissione giudicatrice prova finale : la prova finale si svolge di norma attraverso la discussione di una ricerca originale, realizzata dal candidato, davanti ad apposita commissione giudicatrice, formata almeno da 4 docenti, compreso il relatore, incaricati d'insegnamento presso l'Accademia e nominata con decreto direttoriale.
7. La commissione è presieduta dal direttore dell'Accademia o da un suo delegato.
8. Il relatore di tesi è membro effettivo della commissione giudicatrice relativa al medesimo candidato

e può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento. Il membro supplente è nominato d'ufficio dal direttore.

9. La prova finale è sempre individuale. Il relatore può motivare lavori di tesi collettive sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione ai responsabili dei corsi di riferimento o al direttore. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque una valutazione individuale.
10. Valutazione: La commissione giudicatrice, per l'esame finale del diploma accademico di primo e di secondo livello, dispone per la valutazione complessiva del profitto dello studente di un massimo di centodieci punti. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova non superata e il successivo appello cui può presentarsi. Ove il candidato consegua il voto massimo la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata all'unanimità.
11. Verbalizzazione: i verbali dell'esame finale di diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni della commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti partecipanti alla seduta e dal candidato, che deve conoscere le motivazioni del giudizio.

TITOLO IV

Qualità della didattica

Art. 27 – Verifica dei risultati delle attività formative

1. L'Accademia si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, e di ridurre al minimo possibile il numero degli abbandoni.
2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti per quanto attiene:
 - a) i processi di apprendimento;
 - b) eventuali disfunzioni organizzative;
 - c) la distribuzione dei carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici;
 - d) la corrispondenza dei CFA assegnati ai vari insegnamenti e il carico di impegno richiesto;
 - e) l'effettivo svolgimento del programma

Art. 28 – Attività di orientamento e tutorato

1. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio. In particolare l'Accademia organizza sinergiche attività di orientamento e di tutorato istituendo apposito servizio, coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico.
2. L'attività di orientamento si svolge:
 - in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente al proprio interesse e alla propria inclinazione;
 - in uscita, in modo da fornire ai diplomati, per quanto possibile, utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.
3. L'attività di tutorato è diretta a:
 - a) contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
 - b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
 - c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso migliorando nell'insieme le caratteristiche qualitative della didattica;
 - d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.
4. Il servizio orientamento e tutorato provvede altresì a:
 - a) stilare il piano orario degli insegnamenti e l'utilizzo degli spazi didattici;
 - b) redigere il manifesto degli studi che viene approvato dal Consiglio Accademico;
 - c) predisporre la guida dello studente cartacea e on-line;
 - d) curare la comunicazione dell'Accademia verso l'esterno.

Art. 29 – Individuazione delle responsabilità

1. Le attività didattiche, formative e integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell'Accademia.

2. Le responsabilità sono attribuite:

- a) al Direttore, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'Accademia, nel sovrintendere all'attuazione coordinata della programmazione didattica e allo sviluppo e qualificazione dell'istituzione in sinergia con tutti gli organi accademici;
- b) al Consiglio Accademico, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Accademia, per la programmazione e il coordinamento delle iniziative didattiche;
- c) alle Strutture Didattiche, ove istituite, per le competenze espresse all'art.6 del presente regolamento;
- d) ai singoli docenti per lo svolgimento delle attività d'insegnamento coerentemente con le disposizioni istituzionali e la programmazione degli organi accademici preposti.

TITOLO V

Carriere Studentesche

Art. 30 – Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso.

1. Lo studente all'atto dell'iscrizione o con atti successivi opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno a tempo parziale.
2. Si considera a tempo parziale lo studente che, all'atto dell' immatricolazione/iscrizione, concordi un percorso formativo con un numero di crediti inferiore a quello previsto per ogni annualità. Il Consiglio Accademico emana apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati a tempo parziale.
3. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro la durata nominale del corso medesimo. Non è prevista la figura di studente fuori corso per il Corso di Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca e per i corsi di diploma di perfezionamento/ Master accademico.
4. Lo studente fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera accademica entro un termine pari al doppio della durata nominale del corso di studio, se non altrimenti stabilito dai regolamenti interni dell'Accademia. In caso di mancato rispetto dei termini, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal corso di studi frequentato. Il Consiglio Accademico, ovvero, ove istituito, l'organo di competenza della struttura didattica di riferimento provvede, dopo le opportune verifiche, a determinare eventuali obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

Art. 31 – Immatricolazioni ed iscrizioni

1. La qualifica di *studente iscritto all'Accademia* si acquisisce con l'iscrizione:
 - a) ai corsi di studio, che comportano il conseguimento di un diploma accademico (di seguito denominati corsi *curriculari*);
 - b) alle attività didattiche per la formazione finalizzata, di cui all' art.12 del presente R.D.
2. Lo studente, che si iscrive per la prima volta ad un corso di diploma accademico o che si iscrive all'Accademia, dopo formale rinuncia agli studi, riceve un numero di matricola e il libretto di iscrizione, validi per tutta la durata della sua permanenza nell'Accademia in qualità di studente.
3. Il libretto di iscrizione è valido altresì come:
 - a) documento di riconoscimento interno e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
 - b) documento contenente i principali dati relativi alla carriera dello studente da utilizzare nei rapporti con le strutture didattiche e gli uffici dell'Accademia.
4. Negli anni accademici successivi a quello della immatricolazione è d'obbligo rinnovare l'iscrizione.
5. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e/o l'iscrizione sono chiaramente indicati nel *Manifesto degli Studi*, che annualmente viene pubblicato, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Accademia per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
6. Lo studente che non abbia ancora ottenuto l'immatricolazione, ovvero che non abbia rinnovato

od ottenuto l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione, non può compiere alcun atto di carriera accademica. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di iscrizione o immatricolazione sono nulli.

Art. 32 – Divieto di contemporanea iscrizione

1. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a due o più istituzioni di livello universitario. Ugualmente, non è ammessa l'iscrizione contemporanea, all'interno dell'Accademia, a più corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di perfezionamento/master e di dottorato di ricerca.
2. E' consentita la contemporanea iscrizione ad una scuola con peculiari finalità di cui all'art.12 comma 2 del presente R.D., istituita presso l'Accademia e un corso di diploma accademico *curriculare*.

Art. 33 – Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

1. L'Accademia applica le disposizioni generali sull'ammissione agli studi universitari dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dalle autorità ministeriali.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma e in conformità a quanto da esse stabilito, il Consiglio Accademico:
 - a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio;
 - b) approva le modalità di svolgimento delle eventuali prove attitudinali;
 - c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare le direttive europee e nazionali in materia nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri.
3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta in via amministrativa:
 - a) quando ciò sia contemplato da accordi bilaterali o plurilaterali ratificati da leggi speciali;
 - b) quando la documentazione pervenuta presenta in allegato la dichiarazione di valore del titolo di studio straniero, resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.
4. In tutti gli altri casi diversi da quelli sopra previsti, la domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta con delibera del Consiglio Accademico, sentito l'organo collegiale della struttura didattica competente, ove istituita.

Art. 34 – Iscrizione ai singoli corsi disciplinari

1. Sono ammessi uditori alle singole discipline fino ad un massimo di 10 uditori per due discipline l'anno a uditore. La domanda di ammissione alle discipline può essere presentata dai soggetti che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore. La domanda dovrà essere assentita dal Direttore dell'Accademia e dal docente della disciplina. L'uditore ammesso può anche richiedere di sostenere l'esame specifico per la riscossione dei relativi crediti formativi.

Art. 35 – Trasferimenti ad altre istituzioni di livello universitario

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Università/Accademia presentandone domanda al Direttore in qualunque periodo dell'anno accademico purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto

dall'istituzione di destinazione, da un documento rilasciato all'interessato nel quale si attesti la disponibilità ad accogliere il suo foglio di congedo.

2. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento ad altra sede di livello universitario, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera scolastica presso l'Accademia, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di congedo.
3. Per poter ottenere il rilascio del foglio di congedo occorre essere in regola con l'iscrizione e con il versamento delle tasse, dei contributi e delle indennità.

Art. 36 – Trasferimenti da altre istituzioni di livello universitario

1. Allo studente cui è intestato il foglio di congedo pervenuto da altra sede universitaria è inviata apposita comunicazione personale con la quale gli si dà notizia dell'avvio del relativo procedimento amministrativo.
2. L'istanza di trasferimento che non comporti riconoscimento di studi è accolta in via amministrativa, qualora lo studente lo richieda espressamente.
3. Salvo quanto disposto nel precedente comma, il Consiglio Accademico o l'organo competente della struttura didattica, ove istituito, delibera sull'istanza di riconoscimento, riconoscendo gli studi pregressi, ove ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto, sulla base dei criteri formulati all'art.40 e 41 del presente regolamento.
4. I termini entro cui è possibile ricevere istanza di trasferimento sono stabiliti dal *Manifesto degli Studi*.
5. I trasferimenti di studenti stranieri da istituzione di pari livello estera, ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso al corso di diploma accademico di destinazione.

Art. 37 – Passaggi di corso

1. Compatibilmente con quanto disposto dal successivo articolo lo studente può, in qualunque anno di corso, passare da uno ad altro corso di studio della stessa o di altre strutture didattiche, presentandone domanda al Direttore, entro i termini previsti dal *Manifesto degli Studi*.
2. Il passaggio richiesto dallo studente il cui curriculum di studi non presenti alcuna possibilità di riconoscimento è effettuato in via amministrativa, qualora lo studente lo richieda espressamente.
3. Allo studente che richiede il passaggio può essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo qualora gli insegnamenti seguiti e gli esami superati possano essere, per la loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione.

Art. 38 – Trasferimenti o passaggi a corsi di studio ad accesso limitato

1. Il trasferimento o il passaggio a corsi di studio ad accesso limitato da parte di studenti iscritti ad altri corsi è soggetto alle norme definite nei regolamenti didattici dei singoli corsi, ovvero dal Consiglio Accademico o dagli organi della struttura didattica competente, ove istituiti.
2. Il trasferimento o il passaggio è disposto in via amministrativa qualora le disposizioni delle strutture didattiche competenti non ammettano alcun margine di discrezionalità.

Art. 39 – Disposizioni generali sui trasferimenti e i passaggi di corso

1. Allo studente trasferito da altra sede o passato ad altro corso è consentito di compiere atti di carriera scolastica, ivi compresi gli esami di profitto relativi ad insegnamenti di cui sia stata convalidata la frequenza, già dal giorno successivo alla delibera in merito all'istanza di passaggio o di trasferimento.
2. Gli studenti che richiedono il passaggio ad altro corso di studio, nonché gli studenti provenienti da altre sedi che abbiano chiesto di essere trasferiti all'Accademia e contemporaneamente di passare a un corso di studio diverso da quello frequentato nell'istituzione di provenienza, devono in ogni caso possedere il titolo di studi prescritto per l'iscrizione nel nuovo corso di studi.

Art. 40 – Riconoscimento studi pregressi

1. E' consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) iscritto presso altra sede o altro corso di studio;
 - b) in possesso di titolo di studio universitario/accademico;
 - c) in possesso di attestati conseguiti al termine della frequenza di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) appartenenti al sistema della formazione integrata superiore.
2. Le Accademie possono riconoscere come crediti formativi accademici, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Accademia abbia concorso.
3. L'istanza per il riconoscimento degli studi pregressi viene indirizzata al direttore e trasmessa al Consiglio Accademico, oppure, ove istituito, all'organo competente della struttura didattica di riferimento che:
 - a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti;
 - b) indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto;
 - c) stabilisce l'eventuale debito formativo da assolvere;
 - d) formula il piano di studi di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.
4. Il riconoscimento da parte dell'Accademia di crediti acquisiti presso altre Accademie o Università italiane o estere (o altre istituzioni ad esse assimilabili) può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Consiglio Accademico.

Art. 41 – Criteri da osservare nel riconoscimento

1. L'accertamento di cui al precedente articolo è effettuato sulla base:
 - a) della documentazione ufficiale trasmessa dalla sede di provenienza ovvero formalmente acquisita dal competente ufficio amministrativo;
 - b) dei programmi dei corsi seguiti presso la sede o il corso di provenienza;
 - c) di altra documentazione dichiarata ammissibile.
2. Il riconoscimento può avere il seguente contenuto:
 - a) convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate attività didattico-formative, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;

- b) convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate attività didattico-formative, senza il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto.
- 3. L'efficacia del riconoscimento parziale di insegnamenti seguiti od esami superati può essere rispettivamente subordinata all'adempimento dell'obbligo di:
 - a) frequentare l'insegnamento per le parti di esso non riconosciute;
 - b) superare un esame integrativo di quello parzialmente riconosciuto.
- 4. Nel caso di cui al precedente comma 3, gli obblighi posti a carico dello studente devono risultare dal contenuto della deliberazione.

Art. 42 – Mobilità studentesca internazionale e riconoscimento degli studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, l'Accademia aderisce ai programmi di mobilità internazionale studentesca, a qualsiasi livello di Corso di studio, istituendo il *Servizio Rapporti Internazionali*, coordinato da un docente responsabile designato dal Direttore.
2. L'Accademia favorisce la mobilità studentesca, attuando il principio della reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero è materia disciplinata da apposito regolamento, approvato dal Consiglio Accademico, su proposta del Servizio Relazioni Internazionali.

Art. 43 – Curricula

1. L'ordinamento didattico di corso di studio prevede opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".
2. I "curricula" sono organizzati in attività formative qualificanti secondo le seguenti tipologie:
 - a) attività formative di base;
 - b) attività formative caratterizzanti;
 - c) attività formative affini o integrative;
 - d) attività formative per la preparazione della prova finale;
 - e) ulteriori attività formative per la conoscenza della lingua straniera, le abilità informatiche, i tirocini formativi e di orientamento;
 - f) attività formative a scelta dallo studente.
3. La individuazione delle attività formative a scelta dello studente non richiede la previa approvazione di un piano di studi. Il rispetto di eventuali condizioni o limitazioni definite dal regolamento di corso di studio o da determinazioni dell'organo della struttura didattica competente, ove istituito, o, in sostituzione, dal Consiglio Accademico, viene verificata per via amministrativa in sede di registrazione della prova di profitto.
4. In via generale, se non altrimenti riportato nel regolamento didattico di corso, lo studente fino alla concorrenza dei crediti formativi stabiliti per le attività libere può inserire come attività formative :
 - a) gli insegnamenti consigliati;
 - b) un' ulteriore annualità degli insegnamenti già sostenuti del proprio Piano di Studi;
 - c) esami superati presso altre istituzioni (accademie o università) anche straniere riconosciute di pari livello non previsti nel proprio Piano di Studi;

- d) stage/tirocini/work-shop, oppure seminari, convenzionati o riconosciuti presso l'Accademia;
- e) gli insegnamenti previsti in altri piani di studi dei corsi di pari livello attivati presso l'Accademia.

Art. 44 – Piano di studi individuale e sua presentazione

1. Lo studente ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificatamente descritti e motivati può presentare all'organo preposto della struttura didattica competente, ove istituito o al direttore, in assenza, domanda di approvazione di un piano di studi individuale di cui all' art. 10, comma 3, lettera g), del DPR 212/08, che deve essere compatibile con l'Ordinamento didattico del corso di studi.
2. La presentazione del piano di studio individuale coincide con l'atto di immatricolazione/iscrizione.
3. Senza l' approvazione del piano di studio individuale da parte degli organi competenti, lo studente non è abilitato alla *iscrizione alla frequenza e alla sessione di esami* dei corsi disciplinari ivi previsti.

Art. 45 – Corsi liberi

1. Lo studente, oltre che agli insegnamenti del proprio piano di studio, può iscriversi liberamente, comunicandolo per iscritto all'ufficio di segreteria, a qualsiasi altro insegnamento dell'Accademia, fatto salvo quanto diversamente disposto dai regolamenti didattici delle strutture didattiche competenti.
2. Le frequenze ottenute, gli esami superati e i crediti acquisiti relativi ai corsi liberi di cui al presente articolo in nessun caso possono farsi valere:
 - a) ai fini della carriera scolastica nell'ambito del corso di studi frequentato;
 - b) ai fini della concessione dell'esonero tasse o di ogni altro beneficio o provvidenza previsti dalle disposizioni sul diritto allo studio.
3. I crediti acquisiti relativi ai corsi liberi, sono menzionati negli atti di carriera scolastica e nei relativi certificati e possono essere presi in considerazione ai fini del loro eventuale riconoscimento dai competenti organi accademici, in sede di decisioni su istanze di immatricolazione con abbreviazione della durata del corso.

Art. 46 – Frequenza ai corsi e propedeuticità

1. I piani di studi annuali riportano le ore di attività didattica di ogni insegnamento, secondo le tipologie proprie di lezioni teoriche, attività teorico pratiche, attività di laboratorio, alle quali ore si applica la frequenza dello studente, nonché l'impegno frontale del docente.
2. Gli obblighi di frequenza sono stabiliti in misura non inferiore all' 80 per cento della totalità delle attività formative di ogni insegnamento.
3. Lo studente ha il diritto e il dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di studio cui è iscritto.
4. Il docente è tenuto ad attestare che lo studente ha frequentato il suo insegnamento.
5. Gli organi collegiali delle strutture didattiche competenti possono determinare, mediante i regolamenti didattici interni, criteri e modalità di accertamento della frequenza che i docenti sono tenuti ad attuare.
6. Lo studente ha diritto in ogni caso, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione e previa esibizione del libretto di iscrizione, al rilascio da parte del docente di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso nel giorno in cui tale richiesta è formulata.

7. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli organi preposti delle strutture didattiche competenti, ove istituiti, oppure il Consiglio Accademico, possono prevedere deroghe all'obbligo di frequenza per studenti che possiedano particolari requisiti.

8. Gli studenti sono tenuti a rispettare le propedeuticità di frequenza annuale previste nei piani di studi.

9. Per gli insegnamenti che si articolano in più annualità è consentita la frequenza alle annualità successive a quella frequentata anche se non è stato superato l'esame di profitto relativo.

Art. 47 – Sospensione, interruzione, rinuncia agli studi

1. Sospensione degli studi: lo studente può richiedere con atto formale la sospensione degli studi per uno o più anni, per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituzioni italiane o estere di pari livello, ovvero, nel caso di ammissione a corso speciale e/o abilitante, a corso di dottorato di ricerca, a master, attivati presso l'Accademia. La facoltà di sospendere gli studi è altresì applicabile per motivazioni sostanziali di carattere personale, in questo caso negli anni di sospensione lo studente non può compiere alcun atto di carriera ed ugualmente non paga tasse o contributi.

2. Interruzione temporanea degli studi: al di fuori delle fattispecie precedente lo studente può comunque interrompere gli studi; qualora intenda successivamente esercitare i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentare al Direttore istanza diretta ad ottenere la ricognizione di tale status. La domanda di ricognizione richiede il versamento delle tasse stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione per ciascun anno di interruzione degli studi, oltre chiaramente a tutte le tasse e i contributi dovuti per l'anno accademico in cui si presenta la domanda con assoggettamento allo stesso trattamento previsto per la generalità degli studenti.

3. Rinuncia agli studi: lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi ed immatricolarsi ex novo allo stesso o ad altro corso di studi, senza alcun obbligo di pagare le tasse arretrate di cui sia eventualmente in difetto. La rinuncia è irrevocabile e deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l'apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere i certificati relativi alla carriera percorsa, integrati da una opportuna annotazione attestante che quest'ultima è priva di efficacia per effetto della rinuncia stessa.

Art. 48 – Certificazioni

1. La Segreteria studenti rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente regolamento, la segreteria degli studenti studenti rilascia, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un documento che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale documento sarà strutturato secondo modalità definite dal Consiglio Accademico.
3. La Segreteria studenti rilascia certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

Art. 49 – Rilascio dei titoli accademici

1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia vengono rilasciati, in nome della legge, dal Direttore.
2. Le pergamene rappresentative del titolo finale devono essere sottoscritte oltre che dal Direttore, dal Direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data di rilascio dei diplomi.
3. Nei titoli finali non è indicata la votazione ottenuta nel relativo esame finale, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia stata concessa.

Art. 50 – Riconoscimento di titoli accademici stranieri

1. Ove il titolo accademico straniero di cui si chiede il riconoscimento sia contemplato da specifici accordi internazionali che prevedano l'equiparazione dei titoli dei due paesi dichiarata in via amministrativa, l'Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo ed emanazione di Decreto direttoriale di riconoscimento.
2. In tutti i casi in cui non ricorre l'ipotesi di cui al precedente comma, il riconoscimento è effettuato dall'Accademia attraverso la valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività di cui si chiede il riconoscimento.
3. Le istanze di riconoscimento possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno.
4. Oltre al titolo accademico straniero in originale e agli altri documenti di rito, l'interessato è tenuto a presentare il titolo di scuola media superiore che ha permesso l'iscrizione all'istituzione di livello universitario ed ogni altro documento richiesto dall'Accademia sia in base alle disposizioni emanate dal Ministero a tutela dell'integrità dell'ordinamento accademico italiano e al fine di assicurare comportamenti omogenei nelle decisioni adottate dalle istituzioni di livello universitario italiane, sia in base alle proprie disposizioni interne approvate dal Consiglio Accademico.
5. Sulle istanze di riconoscimento delibera il Consiglio Accademico, sentito il parere dell'organo della competente struttura didattica, ove istituito. Il direttore emana un proprio decreto con il quale viene formalmente accolta l'istanza, dichiarata l'equipollenza ed accordata all'interessato la possibilità di ottenere il rilascio del titolo accademico italiano corrispondente a quello estero.
6. Il Consiglio Accademico, qualora non si sia espresso in favore dell'equipollenza, può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.
7. I cittadini stranieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico estero, debbono dimostrare la conoscenza della lingua italiana.

Art.51 – Rilascio di titoli congiunti

1. L'Accademia può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
2. L'Accademia definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1, ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio Accademico, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza..

3. Il titolo viene conferito dalle istituzioni convenzionate e rilasciato congiuntamente dai rispettivi organi competenti.

TITOLO VI

Diritti e doveri degli studenti. Doveri didattici dei docenti

Art. 52 – Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita accademica alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.
2. Gli studenti, attraverso associazioni e cooperative studentesche senza scopo di lucro, possono partecipare allo svolgimento di attività culturali e ricreative in modo da assicurare i servizi alla collettività degli studenti e ogni rapporto con l'Accademia.

Art. 53 – Diritto allo studio

1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di attività formative integrative e un insieme di interventi anche di natura economica.
2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul *diritto allo studio* previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.
3. L'Accademia disciplina le modalità di concessione degli interventi di natura economica di cui al comma 1 attraverso apposita regolamentazione emanata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. L'erogazione viene emessa con decreto direttoriale.

Art. 54 – Doveri didattici dei Docenti

1. Ogni Docente ha il dovere di contribuire al miglioramento della qualità dell'offerta formativa :
 - a) assicurando la propria partecipazione agli organi collegiali;
 - b) svolgendo la propria attività didattica secondo modalità, coordinate in sede di programmazione, nonché assicurando l'assolvimento degli obblighi di legge;
2. L'attività didattica è articolata, nel corso dell'intero anno accademico, anche in diversi moduli di insegnamento di differenti tipologie e durata. I regolamenti didattici dei corsi specificheranno tale articolazione nei termini adeguati alle relative proposte didattiche.
3. L'organizzazione didattica dei singoli corsi di studio prescrive il numero di presenze settimanali dei docenti distribuite nel corso dell'anno, in relazione sia agli obblighi didattici e tutoriali, sia alla scansione del Calendario didattico.
4. Il docente ha il dovere di curare che il carico di lavoro dello studente sia coerente con il numero dei crediti assegnati alla singola disciplina insegnata e di garantire l'attività didattica corrispondente.
5. Ciascun Docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Una sua eventuale assenza deve essere motivata tempestivamente comunicata agli studenti secondo i regolamenti preposti.
6. I docenti devono presentare nei tempi e nei modi stabiliti dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, i contenuti degli insegnamenti, di cui sono incaricati e i programmi degli esami previsti, allo scopo di poterli inserire per tempo nel *Manifesto degli Studi*, nonché la compilazione di ogni
altra modulistica richiesta.

TITOLO VII

Norme finali

Art. 55 – Allegati parte integrante

1. I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente regolamento didattico accademico, con l'indicazione delle scuole e del dipartimento di riferimento.
2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Art. 56 – Entrata in vigore del Regolamento didattico Accademico

1. Il presente Regolamento didattico accademico, deliberato dal Consiglio Accademico, dopo l'approvazione ministeriale, entra in vigore, con decreto del Direttore, all'atto della pubblicazione all'albo dell'Istituto.

INDICE

TITOLO I

Premessa	pag. 1
Art. 1 – Finalità	pag. 1

TITOLO II

Corsi di studio e strutture didattiche	pag. 2
Art. 2 Titoli e Corsi di Diploma Accademico	pag. 2
Art. 3 Obiettivi generali dei Corsi di Diploma Accademico	pag. 2
Art. 4 Crediti formativi accademici	pag. 3
Art. 5 Ammissione, conseguimento dei titoli e durata dei corsi di diploma accademico	pag. 4
Art. 6 Strutture didattiche dell'Accademia	pag. 5
Art. 7 Regolamenti e Ordinamenti didattici dei Corsi di Diploma Accademico	pag. 6
Art. 8 Istituzione e attivazione dei Corsi di Diploma Accademico	pag. 7
Art. 9 Comitato Tecnico per la gestione dei corsi	pag. 7
Art.10 Valutazione della qualità didattica	pag. 7
Art.11 Produzione artistica e attività di ricerca	pag. 8
Art.12 Formazione finalizzata	pag. 8
Art.13 Promozione e pubblicità dell'attività formativa	pag. 8

TITOLO III

Organizzazione delle attività didattiche	pag. 9
Art.14 Tipologia delle attività didattiche	pag. 9
Art.15 Programmazione	pag. 9
Art.16 Piano degli studi annuale	pag. 9
Art.17 Piano di copertura degli insegnamenti	pag. 9
Art.18 Piano di utilizzo degli spazi e degli orari	pag. 10
Art.19 Calendario accademico	pag. 10
Art.20 Manifesto annuale degli studi	pag. 10
Art.21 Procedure di attribuzione dei compiti didattici	pag. 10
Art.22 Accertamento della preparazione degli studenti	pag. 10
Art.23 Prove di ammissione ai corsi	pag. 11
Art.24 Accertamento della preparazione iniziale	pag. 11
Art.25 Prove di valutazione intermedia e prove di profitto	pag. 12
Art.26 Prova finale di diploma	pag. 13

TITOLO IV

Qualità della didattica	pag. 15
Art.27 Verifica dei risultati delle attività formative	pag. 15
Art.28 Attività di orientamento e tutorato	pag. 15
Art.29 Individuazione delle responsabilità	pag. 15

TITOLO V

Carriere Studentesche	pag. 17
Art.30 Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso	pag. 17
Art.31 Immatricolazioni ed iscrizioni	pag. 17
Art.32 Divieto di contemporanea iscrizione	pag. 18

Art.33	Immatricolazione in base a titolo di studio straniero	pag. 18
Art.34	Iscrizione ai singoli corsi disciplinari	pag. 18
Art.35	Trasferimenti ad altre istituzioni di livello universitario	pag. 18
Art.36	Trasferimenti da altre istituzioni di livello universitario	pag. 19
Art.37	Passaggi di corso	pag. 19
Art.38	Trasferimenti o passaggi a corsi di studio ad accesso limitato	pag. 19
Art.39	Disposizioni comuni ai trasferimenti e ai passaggi di corso	pag. 19
Art.40	Riconoscimento studi pregressi	pag. 20
Art.41	Criteri da osservare nel riconoscimento	pag. 20
Art.42	Mobilità studentesca internazionale e riconoscimento degli studi compiuti all'estero	pag. 21
Art.43	Curricula	pag. 21
Art.44	Piano di studi individuale e sua presentazione	pag. 22
Art.45	Corsi liberi	pag. 22
Art.46	Frequenza ai corsi e propedeuticità	pag. 22
Art.47	Sospensione, interruzione, rinuncia agli studi	pag. 23
Art.48	Certificazioni	pag. 23
Art.49	Rilascio dei titoli accademici	pag. 23
Art.50	Riconoscimento di titoli accademici stranieri	pag. 24
Art.51	Rilascio di titoli congiunti	pag. 24
TITOLO VI		
Diritti e doveri degli studenti. Doveri didattici dei docenti		pag. 25
Art.52	Diritti e doveri degli studenti	pag. 25
Art.53	Diritto allo studio	pag. 25
Art.54	Doveri didattici dei Docenti	pag. 25
TITOLO VII		
Norme transitorie e finali		pag. 26
Art.55	Allegati parte integrante	pag. 26
Art.56	Entrata in vigore del Regolamento didattico Accademico	pag. 26
INDICE		pag. 27